

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

38.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):

Disciplina dell'agriturismo (<i>Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (3017);	
CARLOTTO ed altri: Trattamento fiscale dell'attività agroturistica (719);	
CARLOTTO ed altri: Disciplina dell'agriturismo (2380)	3
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3, 7
RABINO GIOVANNI BATTISTA, <i>Relatore</i>	3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'agriturismo (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3017); e delle proposte di legge Carlotto ed altri: Trattamento fiscale dell'attività agro-turistica (719); Carlotto ed altri: Disciplina dell'agriturismo (2380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina dell'agriturismo », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 giugno 1985, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carlotto, Lobianco, Andreoni, Balzardi, Campagnoli, Bambi, Bruni, Citaristi, Cristofori, Contu, Ferrari Silvestro, Meneghetti, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech: « Trattamento fiscale dell'attività agro-turistica »; Carlotto, Balzardi, Bambi, Contu, Rabino, Rinaldi, Ricciuti, Zambon e Zuech: « Disciplina dell'agriturismo ».

L'onorevole Rabino ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, sono grato al presidente Mario Campagnoli per avermi affidato l'incarico di riferire ai colleghi della Commissione sui proget-

ti di legge n. 3017, n. 719 e n. 2380, riguardanti la disciplina dell'agriturismo, cioè di un'attività che può essere senz'altro considerata come un « raccolto » in più, una possibilità ulteriore di reddito per i lavoratori dei campi.

Sono da poco passate le ferie e, dati alla mano, operatori turistici e *mass media* affermano che il classico e tradizionale soggiorno nelle più note e più reclamizzate località balneari e montane ha « segnato il passo ». A ciò ha contribuito anche il caro-prezzi ed il congestionamento che caratterizzano i più classici centri di villeggiatura. Molti però possono trovare un'alternativa in quel tipo di vacanza a diretto contatto con la natura e con la civiltà rurale che viene ormai definito come « agriturismo ».

Una consistente fascia di popolazione urbana potrebbe, se favorita, riscoprire il gusto per l'ambiente naturale, la tranquillità della campagna e la genuinità della cucina contadina.

In tutta l'Europa l'agriturismo suscita notevole interesse fra gli imprenditori agricoli, specialmente tra quelli che operano nelle zone di collina e di montagna, in quanto l'attività agrituristica può costituire una interessante occasione per integrare lo scarso reddito di molte aziende agricole e soprattutto per determinare una « ferma » dei giovani in agricoltura.

Si tratta, dunque, di un « raccolto » in più che, fra l'altro, non è soggetto a malattie od a parassiti, è protetto dalle gelate e dalla grandine e, soprattutto, non è influenzato dalla troppa aleatorietà del mercato.

In Italia, il fenomeno agrituristico può assumere dimensioni ragguardevoli, in

grado di soddisfare la più numerosa domanda, come avviene già oggi in alcune regioni tra le quali primeggia il Trentino-Alto Adige.

I motivi della mancata diffusione dell'agriturismo in Italia vanno essenzialmente ricercati nelle carenze legislative esistenti a livello regionale e, soprattutto, a livello nazionale.

L'esigenza di una legge-quadro nazionale viene segnalata da più parti: dalle regioni, come abbiamo potuto constatare personalmente durante i convegni sui problemi della collina; dalle associazioni agrituristiche, quali « Terranostra » della Col-diretti, « Agriturst » della Confagricoltura « Turismo verde » della Confcoltivatori, che hanno contribuito alla stesura del « disegno di legge Pandolfi » oggi in discussione, già approvato in sede legislativa dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Ritengo doveroso sgombrare il campo da un possibile equivoco: quello di veder interpretare l'esigenza e l'attività agriturstica soltanto come uno « sfizio », od un argomento frivolo di fronte ai gravi problemi che attanagliano la nostra società ed in modo particolare il settore agricolo.

Lungi, ovviamente, dall'affermare che la concretizzazione dell'agriturismo sia la panacea di tutti i mali del nostro tempo, ci permettiamo tuttavia di giudicare come un gravissimo errore l'aver sottovalutato le esigenze emergenti, che devono essere comprese ed incanalate in direzioni economicamente e socialmente corrette e percorribili. Con ciò intendo dire che, a fronte di episodiche iniziative che, in molti casi, con l'agriturismo propriamente detto nulla hanno a che vedere, gli obiettivi dell'organizzazione di questo settore sono chiaramente individuati nell'articolo 1 del disegno di legge n. 3017, che cito testualmente: « L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle cam-

pagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna ».

Sono questi, indubbiamente, obiettivi assai ambiziosi ma, comunque, di grandissima portata nell'ambito dello sviluppo futuro della nostra società, con notevoli implicazioni per il settore rurale ed agricolo produttivo.

Bene ha fatto il ministro Pandolfi, su stimolo, spinto è suggerimento dei rappresentanti delle associazioni agrituristiche, a presentare questo disegno di legge sulla cui operatività si stanno, però, scontando anni di ritardo.

Questa carenza potrebbe essere colmata oggi con una sollecita approvazione del provvedimento pervenutoci dal Senato.

A questo punto, desidero citare l'articolo 2 di tale disegno di legge, che così recita: « Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari, di cui all'articolo 230-bis del codice civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività: a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare per la consuma-

zione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne».

Per completare il ragguaglio sul disegno di legge al nostro esame, mi sembra importante aggiungere che saranno le regioni, nel rispetto della legge-quadro nazionale (come si evince dall'articolo 4 del provvedimento) a dettare criteri e limiti dello svolgimento dell'attività agrituristica, a stabilire i requisiti tecnici e sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare e a precisare i documenti, i pareri e le autorizzazioni da allegare alla domanda di inizio dell'attività. In attesa che le regioni disciplinino la materia, gli interessati potranno avere un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale.

Vorrei ora fare la storia dell'agriturismo. Non ho ancora avuto tempo di soffermarmi attentamente sul pregevole testo presentato dall'Ufficio studi della Camera, perché l'ho ricevuto soltanto ieri sera; ma da una lettura molto veloce ho potuto constatare che esso esamina tutte le iniziative che sono state prese da qualche anno a questa parte, anche dal Governo, in materia di agriturismo. Il documento che ho letto in maniera più approfondita è quello elaborato da Antonio Carrozza, che contiene un riferimento specifico a quella che dovrebbe essere la posizione dell'operatore agrituristico.

Nella scorsa legislatura era stato presentato un disegno di legge contenente un'interessante proposta in riferimento all'aspetto fiscale e tributario. Tale proposta consisteva nell'individuare 3 diversi livelli di organizzazione dell'accoglienza (letto nudo, letto con pasto, letto con altri servizi) ai quali venivano attribuiti redditi catastali comparati ed aggiornati secondo gli stessi coefficienti utilizzati per determinare il reddito agrario. Da ciò

consegue la necessità che l'attività ricettiva per definirsi agrituristica si mantenga in termini di reddito al di sotto dell'attività agricola. Purtroppo la fine prematura della legislatura ha interrotto questo cammino già iniziato.

Con l'entrata in vigore della legge n. 217 (legge-quadro sul turismo) sono sorte condizioni e problematiche ulteriori con aspetti positivi e negativi, ma certamente contraddittori che, a mio parere, non favoriscono un rapido sviluppo dell'agriturismo nazionale: da ciò nasce la necessità di una rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame. Infatti l'unico aspetto positivo della legge n. 217 è l'aver preso in considerazione l'esistenza del fenomeno agrituristico nel nostro paese, distinguendolo dagli altri tipi di attività turistica. L'agriturismo non viene però collocato sul piano normativo in una posizione chiara e definita, e non si è voluto indicare il suo carattere agricolo; è questo l'aspetto negativo della legge n. 217. Di qui le palesi contraddizioni tra le affermazioni contenute negli articoli 5 e 6 di tale legge, che va purtroppo a sconvolgere lo stesso concetto di agriturismo nell'accezione più semplice e condivisa da tutte le associazioni agrituristiche italiane.

In diversi documenti conclusivi di convegni, tra i quali ricordo quello di «Teranostra» e quello sull'agriturismo trentino, si ribadisce che la soluzione del problema fiscale ha come necessario presupposto la definizione dell'attività agrituristica come integrativa di quella principale agricola. A mio avviso, l'unica carenza del disegno di legge pervenutoci dal Senato è quella di non prevedere nulla riguardo alla posizione fiscale dell'operatore agrituristico, che si vorrebbe inquadrare nell'ambito del regime speciale per l'agricoltura (articolo 34 del decreto-legge n. 633 del 1972).

In data 6 maggio 1984 (il problema fiscale e tributario è all'attenzione delle associazioni e degli operatori agrituristiche) il Ministero delle finanze ha ribadito in modo poco esauriente che l'affitto puro e semplice di stanze e appartamenti, senza

che vengano prestati altri servizi, costituisce locazione di beni immobili esenti da IVA (articolo 10 del decreto-legge n. 633 del 1972). La concessione in affitto, invece, di stanze ed appartamenti unitamente ad altre prestazioni, quali la pulizia, il cambio della biancheria, la somministrazione dei pasti — sempre secondo il Ministero delle finanze — configura un'attività analoga a quella alberghiera; in questo caso i corrispettivi sono soggetti ad IVA (10 per cento) con obbligo di emissione di ricevuta fiscale. Per quanto riguarda l'affitto di spazi aperti, attrezzati con servizi, acqua, luce ed altro, si rende applicabile la aliquota del 10 per cento con ricevuta fiscale.

Per i motivi esposti, ritengo (e questa opinione non è solo mia personale, ma deriva da ciò che abbiamo ascoltato durante i nostri viaggi in Italia) che si debba affrontare il problema con grande responsabilità, pur limitando in eccesso l'attività agrituristica affinché non sconfini, sotto la spinta di egoismi personali, nel settore più strettamente turistico o in quell'area che va sotto la definizione di turismo rurale (vedi maneggi, golf, piscine riscaldate, saune in campagna) che non ha nulla a che fare con l'agriturismo come viene da noi inteso.

In conclusione, il disegno di legge numero 3017 ha il merito di porsi come legge-quadro per le regioni le quali, d'altra parte, hanno approvato e stanno predisponendo numerose leggi di incentivazione dell'attività agrituristica, come si evince anche dalla lettura del volume che l'Ufficio studi della Camera ha messo a nostra disposizione. Le stesse leggi regionali si sono preoccupate di fornire una definizione di agriturismo, sia pure con qualche specificazione diversa da regione a regione. Dal complesso della legislazione regionale non si ricava una disciplina uniforme e ciò sta facendo sorgere qualche problema di competenza all'interno degli organi regionali. Vi è quindi la necessità di una legge-quadro di coordinare e di indirizzare con criteri obiettivi e unitari l'attività legislativa regionale; in questa ottica vanno visti soprattutto i citati arti-

coli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge al nostro esame.

Rimane il problema di fondo della determinazione del regime tributario di riferimento. Al riguardo, mi rendo conto della complessità della soluzione di esso, che, tra l'altro, è stata causa della ritardata presentazione, da parte dei Governi che si sono succeduti dal 1979 ad oggi, di disegni di legge-quadro in materia.

Pertanto, il problema tributario non deve essere un motivo di ritardo dell'approvazione del provvedimento in discussione.

Le stesse associazioni agrituristiche facenti capo alle organizzazioni professionali a vocazione generale, che questa Commissione potrebbe ascoltare in una specifica udienza conoscitiva, premono per la immediata approvazione del provvedimento nel testo trasmessoci dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica, a prescindere dalla questione tributaria, nella consapevolezza di ottenere uno strumento legislativo di supporto, di chiarezza, di indirizzo e di indicazione alle leggi italiane.

In definitiva, si tratta di una legge da considerare come il primo importante passo per il corretto inquadramento dell'attività agrituristica in rapporto di connessione e di complementarità con le attività agricole principali, ed in netta distinzione dall'attività turistica (distinzione che necessita, in prospettiva di breve periodo, di essere consolidata mediante la determinazione di uno specifico regime tributario che vincoli l'imprenditore agricolo a mantenere la sua qualifica professionale). Se, infatti, non si determinasse un tale vincolo, l'egoismo potrebbe prevalere sulla normale attività agricola.

Pertanto, è importante che il Parlamento affronti con determinazione e con una certa urgenza il problema fiscale e tributario, anche per mantenere la qualifica professionale del soggetto che è impegnato nell'attività agrituristica.

Propongo quindi di approvare celermente il provvedimento in discussione nel testo pervenutoci dalla IX Commissione

permanente del Senato della Repubblica, disabbinando da esso le proposte di legge n. 719 e n. 2380, per non precluderci l'esame dei problemi relativi in modo particolare alla parte fiscale e tributaria e per evitare la presentazione di nuovi progetti di legge su tale materia.

Non ho niente altro da aggiungere e mi dichiaro a disposizione della Commissione per eventuali chiarimenti ed anche per sollecitazioni e proposte di altro tipo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani mattina, alle 9,30.

La seduta termina alle 10,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO